



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica Ordinaria

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20.08**, nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

1. Fantuzzi Nicola
2. Prizzon Andrea
3. Cescon Giorgio
4. Andretta Vittorio
5. Atzori Michele
6. Luvison Marisa
7. Bolzan Marzia
8. Andretta Lorena
9. Vettorello Riccardo
10. Biancolin Fabio
11. Brugnera Bruno
12. Bazzo Marco
13. Furlan Lorella

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
9	4

Assiste alla seduta il Sig. Giuliani Pierantonio Segretario del Comune.

Il Sig. Fantuzzi Nicola, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri --, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente la sig.ra Giacomini Elisabetta, Assessore Esterno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto Mazzer Iris

Il Sindaco, data lettura del punto 3 passa ad illustrare sinteticamente i contenuti sottolineando la conferma per l'anno 2022 delle aliquote già in essere.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Attesa la mancanza di osservazioni, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (7), contrari (2, Fabio Biancolin, Bruno Brugnera),

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi 739-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina dal 1° gennaio 2020 la nuova imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dato atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IMU) approvato in data 29/07/2020 con propria deliberazione n. 18, ed in particolare l'art. 16 "Determinazione delle aliquote d'imposta";

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai

sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Decreto interministeriale del 20 luglio 2021 - Ministero Economia e Finanze - "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.";

Preso atto che la Risoluzione n. 7/DF del MEF, del 21 settembre 2021, prot. 52961 - ha chiarito le modalità di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni al Portale www.finanze.gov.it, e che tale obbligo inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

Dato atto che questo Comune adotterà le necessarie modalità dettate dalle disposizioni richiamate al fine della pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni;

Considerato che, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire gli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2020 e di seguito riportate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della legge n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,05%**;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0,0%**;
- aliquota per i terreni agricoli ed aree edificabili: **0,86%**;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,91%**;
- aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: **0,91%**;

- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **0,91%** con detrazione di € **200,00**;

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 le aliquote soprariportate;

Dato atto che per l'anno d'imposta 2022, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dal Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanze del 20 luglio 2021;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D E L I B E R A

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa e che si ha qui per integralmente riportata, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022 sulla scorta di quanto già deliberato per l'anno 2021 e come di seguito riportate:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della Legge n. 160/2019): **0,4%**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133: **0,05%**;
 - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **0,0%**;
 - aliquota per i terreni agricoli ed aree edificabili: **0,86%**;
 - aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,91%**;
 - aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: **0,91%**;
 - aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **0,91%** con detrazione di € **200,00**;
2. Di dare atto che la disciplina di dettaglio delle esenzioni, agevolazioni ed assimilazioni, è

contenuta nel regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 18 del 29.07.2020, nonché nelle disposizioni di legge vigenti;

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dal Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanze del 20 luglio 2021.

Successivamente,

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (7), contrari (2, Fabio Biancolin, Bruno Brugnera),

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, stante l'urgenza, ex art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Fantuzzi Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Giuliani Pierantonio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole Fto Lionella Montagner
Lì, 30/12/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere Favorevole Fto Lionella Montagner
Lì, 30/12/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ '

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott. Giuliani Pierantonio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO